



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 2033/2020

Ordinanza. n. 63 del 03/05/2020

Oggetto: CV 19 - TRAPANI RIPARTE MISURE ATTUATIVE AL D.P.C.M. DEL 26.04.2020 E ALLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 18 DEL 30.4.2020 E N. 20 DEL 01.05.2020- PROROGA EFFETTI E MODIFICA ORDINANZE SINDACALI N.37/2020, 38/2020, 43/2020, 47/2020, 48/2020, 49/2020, 51/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020

IL SINDACO

Premesso che:

il Governo nazionale con il D.P.C.M. del 26.04.2020 riguardante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del contagio sull'intero territorio nazionale, ha stabilito una graduale riapertura di tutte le attività prevedendo ulteriori misure urgenti, da applicare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal giorno 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020;

la Giunta Comunale con la delibera n. 120 del 27/04/2020 ha conferito incarico ai legali dell'Ente per la proposizione del ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del D.P.C.M. 26.04.2020 nella parte in cui dispone indistintamente su tutto il territorio nazionale il rinvio dell'apertura sia di attività commerciali e/o di pubblici servizi e /o attività di servizio e cura della persona;

Ritenuto, nelle more del pronunciamento da parte del TAR sul ricorso sopracitato, di dare attuazione alla normativa Nazionale emanata con il menzionato D.P.C.M. 26/04/2020;

Atteso che, in ambito Regionale e fino alla data odierna, in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Presidente della Regione Siciliana ha adottato Ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come di seguito indicate:

n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, n.3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, n. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n.12 del 29.03.2020, n.13 dell'1.04.2020, n.14 del 3.04.2020, n. 15 dell'8.04.2020, n. 16 dell'11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020 ,n.18 del 30.4.2020, n. 19 dell'01.05.2020 e n. 20 dell'01.05.2020

Dato atto che, in ambito comunale

con le Ordinanze Sindacali n.37 dell'11.03.2020, n. 38 del 12.03.2020, n. 43 del 17.03.2020, n. 47 del 19.03.2020, n. 48 del 26.03.2020, n. 49 del 30.03.2020, n. 51 del 03.04.2020, n. 53 del 06.04.2020, così come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 56 del 13.04.2020, n. 57 del 13/04/2020 sono state adottate misure volte a contrastare la diffusione del contagio ed a prorogarne gli effetti in sintonia con i vari provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché con le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Siciliana.

Nello specifico si riportano, a seguire e sinteticamente, i provvedimenti adottati in ambito locale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

A) Con Ordinanza n.37 dell'[11/03/2020](#) adottata dal Vice Sindaco, ex art. 50, comma 5 del D.lgs.267/2000, sono state intraprese misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 quali:

1. la chiusura e la conseguente sospensione di tutte le attività ludico ricreative e sportive comunali, fatte salve le sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno degli impianti sportivi da tenersi a porte chiuse;
2. la chiusura dell'ex campo scolastico CONI;
3. la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato del pesce di via Cristoforo Colombo;
4. la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato del contadino di lungomare Dante Alighieri;
5. la chiusura delle Ville Comunali: Villa Margherita e Villa Pepoli, la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato settimanale del giovedì e ciò fino al 03/04/2020.

B) Con Ordinanza del Sindaco n. 38 del 12.03.2020, sono state intraprese altre misure volte a contrastare e limitare la diffusione del contagio da COVID-19 quali la disinfezione/sanificazione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali, la chiusura al pubblico del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri, la sospensione del servizio dei CCR mobili e la sospensione del servizio di pulizia di Piazzale Ilio relativo al mercato settimanale del giovedì, fino al 3.04.2020.

C) Con Ordinanza del Sindaco n. 43 del 17.03.2020 così come integrata con Ordinanza n. 47 del 19.03.2020, emanata ai sensi dell' art. 32 della l. 833/1978 e dell'art. 50 del d.l.vo 267/2000 sono state adottate fino al giorno 3.04.2020 ulteriori misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 attraverso l'interdizione al pubblico dell'accesso alle aree cimiteriali, fatta eccezione per i dipendenti addetti al servizio di custodia e ricezione salme e per le imprese di onoranze funebri, nonché sono stati individuati le operazioni consentite all'interno del cimitero comunale e stabiliti degli orari per regolare talune operazioni e l'ingresso delle salme.

D) Con Ordinanza del Sindaco n. 48 del 26/03/2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) limitatamente alle funzioni 2 "*Sanità ed assistenza sociale e veterinaria*", funzione 3 "*Volontariato*", Funzione 9 "*Assistenza popolazione*" con effetto immediato e fino a dichiarata cessazione dell'emergenza.

E) Con Ordinanza Sindacale n. 49 del 30/03/2020 sono state specificate le procedure di dettaglio, ex art. 2, comma 4,lett. e) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27/03/2020, per la gestione delle diverse tipologie di rifiuti derivanti da pandemia sia per quanto attiene le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che per le famiglie che

sostengono persone affette da patologie implementando il contenuto di quanto disposto con l'O.S. n. 38/2020.

F) Con Ordinanza Sindacale n. 51 del 03/04/2020 è stato disposto di allineare e prorogare fino al giorno 13/04/2020 i termini di efficacia dell'O.S. n. 38 del 12.03.202 e dell'O.S. n. 43 del 17.03.2020, così come integrata con Ordinanza n. 47 del 19.03.2020.

G) Con Ordinanza Sindacale n. 53 del 06/04/2020 sono state confermate:

1) le Direttive Sindacali, Assessoriali, del Segretario Generale e dei Dirigenti emanate in materia e garantita, senza soluzione di continuità, le seguenti prestazioni indispensabili, indifferibili ed essenziali fino al giorno 13 aprile 2020, salvo proroghe delle condizioni di emergenza:

- servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti;
- manutenzione delle reti stradale, idrica e fognaria;
- manutenzione degli impianti di depurazione;
- ville e giardini per gli aspetti igienico sanitari;
- polizia municipale;
- supporto alle attività necessarie nella attuale fase di emergenza sanitaria;
- gestione del personale;
- servizio di protezione civile;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ragioneria
- protocollo;
- economato e provveditorato;
- sistemi Informatici;
- attività necessarie alla effettuazione dei pagamenti;
- attività necessarie alla conclusione dei procedimenti dichiarati urgenti.

2) disposta la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali facendo salve le attività di cui al superiore punto 1), svolte anche mediante lavoro agile;

3) disposte ulteriori operazioni di sanificazioni delle sedi comunali e delle scuole comunali;

4) stabilito di rispettare i termini di scadenza degli stipendi, dei pagamenti e dei contributi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente;

5) disposto di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente, nonché i termini di maturazione del silenzio assenso in tutti i casi in cui dagli stessi derivino conseguenze sul sistema economico e/o sulla tutela dei cittadini che versano in condizione di indigenza, anche tenendo conto delle segnalazioni dei soggetti interessati;

6) disposto di impegnare i Dirigenti ad adottare le necessarie misure organizzative ed attuative della medesima Ordinanza;

7) disposto di inserire nel redigendo piano della performance le disposizioni e obiettivi previsti nel medesimo provvedimento.

H) Con Ordinanza Sindacale n. 56 del 13/04/2020:

1. è stata modificata ed integrata parzialmente l'O.S. n. 53/2020 limitatamente alla individuazione delle prestazioni indispensabili dei servizi cimiteriali aggiungendo le operazioni di esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme con le relative attività connesse alla natura edilizia ed è stato specificato che il servizio di tamponatura ed apertura dei loculi cimiteriali sia da annoverarsi tra i servizi di pubblica necessità da non poter sospendere;

2. sono e quindi prorogate al 30 maggio 2020 i termini di efficacia delle sotto elencate OO.SS. n.37/2020, n. 38/2020, n. 43/2020 come integrata con O.S. n. 47/2020, e n. 53/2020.

I) Con Ordinanza Sindacale n. 57 del 13/04/2020 è stato modificato il punto 2 dell'O.S. n.53/2020 rettificando la scadenza della proroga degli effetti delle OO.SS. n. 37/2020; n. 38/2020, n.43/2020, come integrata con O.S. n. 47/2020, n. 53/2020 fino al 3 maggio 2020 e non fino al 30 maggio 2020 come erroneamente rilevato.

Atteso che alla luce del contenuto del D.P.C.M. del 26.04.2020 pubblicato in GU n.108 del 27/04/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 e n. 20 del 01.05.2020 necessita prorogare, revocare e modificare fino al 17 maggio 2020 alcune misure attivate con le Ordinanze sopra menzionate procedendo, altresì, alla rimodulazione di taluni provvedimenti al fine di allinearli alle ultime disposizioni adottate dal Governo centrale e Regionale mirate ad affrontare il post lockdown ed una graduale ripresa di tutte le attività;

Viste le allegate relazioni tecniche del 2 e 3 maggio 2020 a firma del consulente epidemiologico i questo Comune Dott.. Biagio M. Pedalino che formano parte integrante del presente atto;

Sentito il Segretario Generale

Visti:

• la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

• l’art.50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i:

ORDINA

1. Dare esecuzione al D.P.C.M. 26.04.2020, nelle more di un pronunciamento del T.A.R., nonché alla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 così come rettificata dalla successiva Ordinanza n. 20 dell’01.05.2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dando atto che le suddette disposizioni si applicano dal giorno 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

2. Onerare i Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza di cui ai punti di seguito riportati, nonché gli Organi delle Società e degli Enti Partecipati di individuare e nominare quali Covid Managers/incaricati della vigilanza e del monitoraggio, dipendenti di cat. B o C assegnati ai rispettivi Settori/ Società/ Aziende ed Enti, al fine di assicurare immediata attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così **come specificate nelle relazioni del consulente epidemiologo allegate**, nonché per l’esecuzione e il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali che regolano la suddetta materia. In assenza di nomina, risulta assorbente in capo al Dirigente e/o agli Organi delle Società e degli Enti Partecipati tale attività.

Per la rispettiva competenza i soggetti di cui sopra e/o il Datore di lavoro comunale sono tenuti al contestuale e immediato aggiornamento dei documenti-protocollo valutazione dei rischi nell’ambito

dei rispettivi comparti gestionali e funzionali nonché del protocollo condiviso di cui in allegato al DPCM del 26/04/2020 e dei protocolli stipulati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione

3. Confermare e modificare il punto 1 dell'O.S. n. 37/2020 nella parte in cui dispone *“la sospensione di qualsiasi attività ludico ricreativa all'aperto”* fermo restando che è consentito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 26/04/2020 ed in ottemperanza all'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/2020 *“in caso di necessità alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) (parchi, ville, giardini pubblici) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e nei termini ivi indicati”*.

Onerare il Dirigente del IV Settore a porre in essere le misure organizzative necessarie per il rispetto di quanto sopra fino al 17 maggio 2020;

4. Confermare e prorogare fino al 17 maggio 2020 l'O.S. n. 37/2020 nella parte in cui dispone la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato settimanale del giovedì, sensi dell'art.1, comma1, letto. d) del D.P.C.M. 26/04/2020.

5. Disporre la revoca con decorrenza dal giorno 4 maggio 2020 dei punti 2, 3, 4, e 5 dell'O.S. n. 37 e, per l'effetto,

AUTORIZZARE L'APERTURA

1) Del campo CONI, subordinata al completamento delle operazioni di scerbatura, sanificazione e ulteriore verifica da parte del consulente epidemiologo ai sensi dell'art. 1, comma 1, letto. g) del D.P.C.M. 26/04/2020, per consentire *“le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”* nonché per consentire le attività sportive motorie di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020.

Per quanto sopra il Dirigente del IV Settore e il Comando di Polizia Municipale sono onerati di porre in essere le misure organizzative e di controllo per l'esecuzione dell'attività sopra indicata evitando assembramenti di persone e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro

Per l'accesso al campo CONI si devono osservare le seguenti regole:

- orario di ingresso e fruizione del campo CONI da lunedì a sabato ore 7-13 e 15-20;
- l'ingresso al campo CONI deve essere contingentato nel numero di un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di due ore, nel rispetto della fruibilità del campo da parte di tutti gli atleti (professionisti e non professionisti);
- sarà utilizzabile soltanto l'ingresso secondario in questo primo periodo di riapertura. L'altro ingresso sarà temporaneamente inibito;

- l'ingresso reso disponibile sarà diviso con due transenne mobili per differenziare i flussi di ingresso dai flussi di uscita;
- all'ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- gli atleti (professionisti o non professionisti) che si recano al campo CONI devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola, durante l'attività sportiva individuale la mascherina può essere tolta SOLTANTO se a distanza di almeno DUE metri dall'altra persona; prima di togliere la mascherina, gli atleti dovranno lavarsi le mani con gel liquido (non fornito), poi possono togliere la mascherina e riporla in un apposito sacchetto; alla fine dell'allenamento, gli atleti dovranno: lavarsi le mani con gel e rimettere la mascherina prima di avviarsi all'uscita del campo CONI; gli operatori del campo CONI saranno preposti al "controllo garbato" del rispetto di questa e delle altre norme e delle distanze specificate;
- SARANNO AMMESSI soltanto gli atleti (professionisti o non professionisti) di età superiore ad anni 18. I minori devono essere accompagnati da un atleta di età superiore ad anni 18 (che sarà responsabile del rispetto, da parte del minore, delle norme previste);
- sono consentite SOLTANTO attività sportive individuali (lista non esaustiva: corsa, allenamento a corpo libero, etc.);
- DURANTE LA CORSA, gli atleti devono, di preferenza, correre gli uni accanto agli altri, rispettando comunque i DUE metri di distanza; se si trovano a correre gli uni dietro gli altri, allora devono mantenere una distanza di almeno CINQUE metri;
- i flussi di ingresso al, e di uscita dal campo CONI saranno gestiti dalla presenza di due operatori; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- USO DEI SERVIZI IGIENICI: sarà consentito l'uso dei servizi igienici presenti al di sotto della tribuna; sono presenti dei servizi igienici separati per donne e per uomini; all'interno di ciascuno dei servizi NON sarà consentito l'uso dello spazio "spogliatoio" a tale scopo, e sarà aperto uno solo dei servizi disponibili. Gli operatori del campo CONI provvederanno alla pulizia degli stessi servizi dopo ciascun utilizzo; i lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani; il personale del campo deve provvedere alla periodica pulizia dei servizi;
- NON SARA' consentito l'uso di qualunque tipo di palla, pallone, etc. nè alcuna attività ludica o ricreativa

-

2) Del Mercato del Contadino del lungomare Dante Alighieri, subordinata alla presentazione da parte delle Associazioni di categoria di un piano di sicurezza e dell'elenco dei soggetti assegnatari degli spazi, da sottoporre a ulteriore verifica da parte del consulente epidemiologo, onerando, il Dirigente del III Settore di concerto con la Polizia Municipale ad attenersi al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale richiamata dal D.P.C.M. 26/04/2020 .

3) Del Mercato del Pesce di via Cristoforo Colombo onerando il Dirigente del III Settore di concerto con la Polizia Municipale a porre in essere tutte le misure per regolamentare gli accessi e quant'altro previsto, dall'art. 1, comma 1, lett. z), necessario ad evitare assembramenti di persone ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Per la gestione e fruizione del Mercato del pesce si devono rispettare le seguenti regole:

- Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30
- gli operatori autorizzati del mercato del pesce avranno accesso alle ore 7,00 dal cancello sito in Via dei Gladioli, e avranno circa 30 minuti di tempo per sistemare la merce; dopo lo scarico, potranno lasciare il mezzo all'interno del recinto del mercato del pesce in zona adiacente allo stesso cancello;
- sarà consentita la vendita solo agli operatori autorizzati, e con postazioni assegnate;
- il numero massimo di collaboratori per operatore autorizzato deve essere fissato in una unità, in aggiunta all'operatore (se l'operatore ha una postazione), e di due collaboratori, in aggiunta all'operatore (se l'operatore ha due postazioni adiacenti);
- tutti gli operatori e tutti i rispettivi collaboratori dovranno usare una mascherina chirurgica o "di comunità"; non sarà consentito loro l'uso di mascherine con valvola;
- l'ingresso e lo stazionamento al Mercato del pesce deve essere contingentato nel numero di un massimo di 25 persone alla volta;
- la durata massima di permanenza all'interno del mercato è subordinata al rispetto degli acquirenti in attesa all'esterno ;
- l'ingresso al mercato del pesce sito in via Cristoforo Colombo sarà usato per i flussi di entrata e di uscita degli utenti;
- all'ingresso saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- ai clienti del mercato è imposto l'uso di dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'uso di mascherine con valvola;
- dal cancello di ingresso saranno posizionate sufficienti transenne onde definire in maniera separata i flussi di entrata da quelli di uscita . All'interno degli spazi di vendita i corridoi saranno a senso unico;
- i flussi di ingresso di entrata e di uscita dal Mercato del pesce (momento di potenziale assembramento nell'utilizzo dei luoghi del mercato) saranno gestiti dalla presenza di due operatori, gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita nonché di organizzare il flusso di entrata in rapporto a quello in uscita, es: se escono due persone, sarà autorizzato l'ingresso a due persone, e così via in modo che il numero massimo di acquirenti presenti contemporaneamente all'interno del mercato del pesce non superi mai il numero di 25 acquirenti;
- gli operatori autorizzati alla vendita hanno la responsabilità del controllo e vigilanza sul rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro nonché con gli acquirenti, richiamando, laddove opportuno, al rispetto delle regole;

- l'ingresso al mercato sarà consentito ad una sola persona per famiglia al fine di consentire l'ingresso anche ad altri acquirenti se in attesa all'esterno e comunque nel rispetto del numero massimo di presenza all'interno di 25 acquirenti ;

4) **Delle Ville Comunali “Margherita ” e Pepoli”** con l'obbligo di condizionare detta apertura alla regolamentazione degli ingressi ed al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, fermo restando che, all'interno delle stesse Ville, sono interdette le aree attrezzate per il gioco dei bambini in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 26.04.2020, .

Per la gestione e fruizione della Villa Margherita si devono rispettare le seguenti regole:

- l'orario di apertura di Villa Margherita sarà il seguente tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 20;
- l'ingresso alla Villa Margherita deve essere contingentato nel numero di un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di due ore, onde consentire l'alternarsi della fruibilità del parco da parte di tutti i cittadini;
- SOLTANTO L'INGRESSO PRINCIPALE (sito in viale Regina Margherita) sarà utilizzabile in questo primo periodo di riapertura. Gli altri ingressi saranno momentaneamente interdetti . Tale ingresso sarà utilizzato per i flussi di entrata e di uscita del pubblico a mezzo di sufficienti transenne onde definire in maniera separata i flussi di entrata da quelli di uscita
- all'ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- i cittadini che si recano alla Villa Margherita devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola; i cittadini devono mantenere una distanza di almeno un metro da altri cittadini non della stessa famiglia convivente; gli operatori della Villa saranno preposti al “controllo garbato” del rispetto di questa distanza;
- i flussi di ingresso in entrata e di uscita dalla Villa Margherita (momento di potenziale assembramento) saranno gestiti dalla presenza di due operatori; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- NON sarà consentito l'uso dell'area attrezzate per il gioco dei bambini; le aree giochi saranno transennate anche da nastro e saranno affissi cartelli che ne vietano l'uso;
- NON sarà consentito al pubblico l'uso dei servizi igienici; gli stessi potranno essere utilizzati solo dal personale previa sanificazione e con periodica pulizia;
- la fontana presente all'interno della Villa Margherita sarà spenta durante gli orari di apertura ed accesa durante gli orari di chiusura (per garantire comunque il ricambio dell'acqua e la pulizia della vasca);
- l'ingresso alla Villa Margherita sarà permesso ad un massimo di due persone conviventi della stessa famiglia a condizione che: 1- nella routine di vita condividano già lo stesso tetto; 2- siano un accompagnatore ed un minore, o un accompagnatore ed una persona non completamente autosufficiente;

Per la gestione e fruizione della Villa Pepoli si devono rispettare le seguenti regole:

- l'orario di apertura della Villa Margherita Pepoli sarà il seguente tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 20;
- l'ingresso alla Villa Pepoli deve essere contingentato nel numero di un massimo di 50 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di due ore, onde consentire l'alternarsi della fruibilità del parco da parte di tutti i cittadini;
- SOLTANTO L'INGRESSO PRINCIPALE sarà utilizzabili in questo primo periodo di riapertura, sito su via Conte Agostino Pepoli. L'altro ingresso sarà momentaneamente interdetto. Tale ingresso sarà utilizzato per i flussi di entrata e di uscita del pubblico a mezzo di sufficienti transenne onde definire in maniera separata detti flussi di entrata da quelli di uscita;
- all'ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- i cittadini che si recano alla Villa Pepoli devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola; i cittadini devono mantenere una distanza di almeno un metro da altri cittadini non della stessa famiglia convivente; gli operatori della Villa saranno preposti al "controllo garbato" del rispetto di questa distanza;
- i flussi di ingresso al, e di uscita dalla Villa Pepoli saranno gestiti dalla presenza di due operatori; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- NON sarà consentito l'uso dell'area attrezzate per il gioco dei bambini; l'area giochi sarà transennate anche da nastro e saranno affissi cartelli che ne vietano l'uso;
- NON sarà consentito al pubblico l'uso dei servizi igienici; gli stessi potranno essere utilizzati solo dal personale previa sanificazione e con periodica pulizia;
- la fontana presente all'interno della Villa Pepoli sarà spenta durante gli orari di apertura ed accesa durante gli orari di chiusura (per garantire comunque il ricambio dell'acqua e la pulizia della vasca);
- l'ingresso alla Villa Pepoli sarà permesso ad un massimo di due persone conviventi della stessa famiglia a condizione che: 1- nella routine di vita condividano già lo stesso tetto; 2- siano un accompagnatore ed un minore, o un accompagnatore ed una persona non completamente autosufficiente;
- l'accesso al Museo Pepoli in atto rimane chiuso;
- l'ingresso al Santuario della Madonna di Trapani rimane in atto chiuso.

CONFERMARE E PROROGARE FINO AL 17 MAGGIO 2020

gli effetti dei punti 1 e 2 dell'O.S. n. 38/2020 come di seguito specificato:

1. alla società Energeticambiente s.r.l. di **continuare l'attività di disinfestazione e sanificazione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali** con utilizzo di prodotti chimici a base di sali quaternari d'ammonio e/o ipoclorito di sodio giusto nulla-osta della locale n. 9 di Trapani prot. n. 31339 del 12.03.2020

3. a far data dal giorno 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 compreso mantenere:

a. la **chiusura al pubblico del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri**;

b. la **sospensione del servizio dei CCR mobili**;

c. la **sospensione del servizio di pulizia di Piazzale Ilio e relativo mercato settimanale del giovedì**.

4. Prorogare e confermare fino al 17 maggio 2020 i contenuti della propria precedente O.S. n. 43 del 17/03/2020 così come modificata dall'O.S. n. 47 del 19/03/2020, che si richiamano *per relationem*, modificando, alla luce anche della relazione esplicativa del consulente Dott. Biagio Pedalino, il punto 1,1 ett. a) ed e) e disponendo con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:

l'apertura del Cimitero comunale, in ottemperanza all'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/2020, per dare la possibilità alla comunità che manifesta tale esigenza di visitare i propri defunti con le seguenti prescrizioni, peraltro indicate dal consulente epidemiologico del Comune:

Per la gestione e fruizione del Cimitero Comunale si devono rispettare le seguenti regole:

- l'orario di apertura del cimitero fino al 17/05 sarà il seguente dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal Lunedì al Sabato
- l'ingresso al Cimitero deve essere contingentato nel numero di un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di un'ora onde consentire l'alternarsi della fruibilità del Cimitero da parte di tutti i cittadini;
- entrambi gli ingressi pedonali del Cimitero saranno usati per flussi di entrata e di uscita delle persone; l'ingresso di via della Seppia sarà aperto per gli scopi specifici (es: ingresso salme o accesso di cittadini con permesso di entrare con veicolo proprio);
- agli ingressi saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- i cittadini che si recano al Cimitero Comunale devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola; i cittadini devono mantenere una distanza di almeno un metro da altri cittadini non della stessa famiglia conviventi; particolare attenzione deve essere posta, dai cittadini, all'uso delle fontanelle sparse all'interno degli spazi del Cimitero, aspettando il proprio turno di approvvigionamento di acqua mantenendo la distanza di almeno un metro;
- i flussi di ingresso in entrata, e di uscita dal Cimitero (*momento di potenziale assembramento nell'utilizzo dei luoghi cimiteriali*) saranno gestiti dalla presenza di tre operatori per ingresso; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- all'interno del Cimitero, squadre di volontari eserciteranno un "controllo garbato" del rispetto del distanziamento sociale, intervenendo, qualora opportuno, per richiamare chi dovesse trovarsi nelle condizioni di non rispettarlo;
- l'ingresso al Cimitero può essere permesso ad un massimo di due per persone conviventi della stessa famiglia a condizione che: 1- nella routine di vita condividano già lo stesso tetto; 2- le stesse persone si trovino nelle condizioni di permesso rispetto alla Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08.04.2020 del Presidente della Regione secondo cui "*le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare*";

- altri componenti della famiglia, es: cugini, zii, etc. non facendo parte della stessa *routine di vita*, devono rispettare il distanziamento sociale e rispettare i due metri almeno di distanza dall'altra persona.

Sono, altresì, concesse all'interno del Cimitero, in sintonia con quanto contemplato dall'art.1, lettera i) del D.P.C.M. 26/04/2020, *“le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*.

Rimane al momento Chiusa la Chiesa del Cimitero

Di onerare il Dirigente del VII Settore, di concerto, ove necessario, con la Polizia Municipale e con il Dirigente del III Settore in qualità di Datore di Lavoro, ad attivare tutte le misure organizzative necessarie ad evitare assembramenti di persone e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

5. Confermare gli effetti dell'O.S. n. 48 del 26/03/2020, che si richiama integralmente, avente ad oggetto *“Emergenza coronavirus COVID-19 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile”* fino a dichiarata cessazione dell'emergenza;

6.Modificare la propria precedente Ordinanza n. 47 del 19 marzo 2020 che si richiama integralmente e, per l'effetto stabilire, che con decorrenza dalla presente e fino al 17 maggio 2020 e comunque fino a dichiarata cessazione emergenza, l'cesso delle salme al cimitero, anche provenienti da altri comuni, verrà assicurata nei seguenti giorni e orari: dalle ore 10,00 alle ore 16,00 dal lunedì al sabato, esclusi domenica e giorni festivi.

Onerare il Dirigente del 1° Settore – Ufficio di Stato Civile – Anagrafe di sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato;

7.Confermare, fino al termine previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. Del 27/03/2020, gli effetti dell'O.S. n. 49 del 30/03/2020, che *“per relationem “si richiama integralmente, avente ad oggetto “Procedure operative di dettaglio ex art. 2, comma 4 lett. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/rif. del 27.03.2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19 ". Modifica O.S.n. 38/2020”*.

8. Confermare e prorogare gli effetti fino al 17 maggio 2020 dell'O.S. n. 53 del giorno 06/04/2020 avente ad oggetto *“Conferma misure urgenti contro la diffusione della epidemia da covid-19, individuazione delle attività indifferibili e dei procedimenti urgenti “disponendo fino a tale data la continuazione della chiusura di tutte le sedi comunali ed, in aderenza con l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 26/04/2020, confermare la modalità di lavoro agile o smart working per i dipendenti comunali non destinati ad attività indifferibili ed urgenti, con le seguenti modifiche e aggiunte ai servizi indifferibili:*

- servizi cimiteriali;
- servizi di vigilanza controllo e custodia degli impianti sportivi (campo CONI);
- servizi di vigilanza controllo al mercato del contadino e del pesce;
- servizi di vigilanza controllo delle Ville Comunali *“Margherita”* e *“Villa Pepoli”*;

9. Confermare gli effetti e prorogare fino al 17 maggio 2020 gli effetti del Decreto n.16 del 16 aprile 2020 ed in particolare:

- a) di prorogare la sospensione del servizio del parcheggio pubblico a pagamento fino al 17 maggio 2020;
- b) di autorizzare fino al 17 maggio 2020 la circolazione in ZTL del centro storico della città e la sosta per 30 minuti nel suo centro storico negli stalli gialli riservati ai residenti per assistere i familiari bisognosi, esponendo il disco orario indicante l'orario di inizio sosta;
- c) di disattivare i parcometri in tutte le aree concesse a parcheggio pubblico a pagamento fino al 17 maggio 2020 a cura dell'ATM S.p.A.;
- d) sospendere, con effetti immediati e fino al 17 maggio 2020, il divieto di sosta con rimozione per la pulizia automatizzata delle strade dove sono installate le strisce blu e/o bianche onde contenere altro modo la mobilità dei cittadini.

10. Alla società partecipata ATM di limitare l'accesso sui mezzi di trasporto pubblico urbano ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi.

Di delimitare lo spazio riservato al conducente del mezzo nonché di porre in essere tutte le misure organizzative per il rispetto dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana prima richiamate;

Per quanto non esplicitamente richiamato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni del D.P.C.M. 26/04/2020 nonché alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020 e n. 20 dell' 01.05.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta :

Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19,

All' ANCI Sicilia,

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile,

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani

Al Questore di Trapani;

Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;

All'ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione;

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Al Segretario Generale;

Alle OO.SS.

All'ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione attraverso appositi comunicati stampa

E che, per l'esecuzione sia trasmesso :

- a tutti i Dirigenti per gli adempimenti gestionali ed organizzativi necessari a garantire il rispetto delle regole di sicurezza al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Datore di Lavoro;
- alle Società e agli Enti Partecipati:
 - A.T.M. s.p.a.
 - Trapani servizi s.p.a.
 - Alla Biblioteca Fardelliana
 - All'Ente Luglio Musicale

altresi :

- Alla Ditta Energeticambiente.
- Al Comando della Polizia Municipale, agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

COMUNICA

in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Trapani.

Visto:IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso Spataro

Trapani, li 03/05/2020

IL RESPONSABILE P.O.
SCARINGI RITA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 03/05/2020